

# COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO III C.D.R. MOBILITA'

n. 10502 del 05/06/2020

#### IL DIRIGENTE

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 14/05/2020 avente ad oggetto PRIMI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL RIAVVIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SOSPESE, ed in particolare la parte in cui si consente, agli operatori commerciali di somministrazione, di occupare fino al 31 dicembre 2020, esclusivamente con ombrelloni, tavoli e sedie, facilmente rimovibili in caso di necessità, aree di spazio pubblico senza autorizzazione, ma previa semplice comunicazione via PEC, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate in delibera;
- Considerato che per alcune casistiche tali occupazioni interessano aree precedentemente destinate alla sosta dei veicoli, ciò comportando necessariamente modifica della disciplina viabilistica sia per la realizzazione che per il posizionamento di dette occupazioni;
- Ritenuto di dover adottare idonei provvedimenti nel merito;
- Visti gli articoli 6, 7 e 21 del D.L.vo 30/4/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- Richiamati gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16/12/92 n.495 e s.m.i. (regolamento del nuovo Codice della strada);
- Richiamato l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303 - Supplemento Ordinario, n. 134;
- Visto il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## ORDINA

# **DIVIETO DI FERMATA**

NELLE AREE DI OCCUPAZIONE RICHIESTE NELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G.M. N. 135 DEL 14/05/2020 E SUCCESSIVAMENTE ACCORDATE CON PARERE POSITIVO DELL'UFFICO MOBILITÀ DEL COMUNE DELLA SPEZIA.

### AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.Agosto.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova;

- Che in relazione al disposto dell'Art.37, comma 3 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'Art.74 del Regolamento al Codice della Strada, D.P.R.495/1992.
  - Le misure viabilistiche di cui alla presente ordinanza saranno rese note mediante posa della prescritta segnaletica stradale con oneri e responsabilità a carico del richiedente e con le seguenti disposizioni:
    - 1. I segnali temporanei, predisposti in ottemperanza del presente provvedimento, dovranno essere collocati, in conformità con le disposizioni normative richiamate in premessa e con tutte le disposizioni in materia, senza arrecare danno alla strada e mantenendo la visibilità dei segnali permanenti.
    - 2. I segnali permanenti eventualmente in contrasto con quelli temporanei dovranno essere temporaneamente oscurati o rimossi. Al termine dei lavori o comunque allo scadere della validità del presente provvedimento dovrà essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale e verticale preesistente al presente provvedimento con onere a carico del richiedente previa comunicazione al C.d.R. mobilità.
    - 3. I DIVIETI DI SOSTA O FERMATA DOVRANNO RIPORTARE GLI ESTREMI DELLA PRESENTE ORDINANZA E LA DURATA DEL DIVIETO E DOVRANNO ESSERE POSIZIONATI CON ALMENO 48 ORE DI ANTICIPO. AL MOMENTO DELLA COLLOCAZIONE DOVRANNO ESSERE RILEVATE E TRASMESSE, AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (FAX: 0187718577 PEC: pm.laspezia@legalmail.it), LE TARGHE DI TUTTI I VEICOLI PRESENTI NEL SITO OGGETTO DI DIVIETO, INDICANDO NEL DOCUMENTO, COME GIÀ FATTO SUI DIVIETI, GLI ESTREMI DELLA PRESENTE ORDINANZA, LA DURATA DEL PROVVEDIMENTO ED IL SITO INTERESSATO; NEL CASO IN CUI NON VI FOSSE ALCUN VEICOLO AL MOMENTO DEL POSIZIONAMENTO DEI DIVIETI, È NECESSARIO COMUNQUE TRASMETTERE COMUNICAZIONE, SPECIFICANDO "NESSUN VEICOLO RILEVATO";
    - 4. IL RICHIEDENTE DOVRÀ PROVVEDERE A PROPRIE SPESE E CURA AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA PROVVISORIA ANCHE NELLE 48 ORE ANTECEDENTI LA COLLOCAZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA;
    - 5. PER LA DURATA DELL'OCCUPAZIONE AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA STESSA, POTRANNO ESSERE POSIZIONATI A CURA E SPESE DEL RICHIEDENTE E SENZA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, PALETTI DISSUASORI TEMPORANEI E AMOVIBILI. DETTI DISSUASORI, DEL TIPO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE, DOVRANNO ESSERE PROVVISTI DI DISPOSITIVI RIFRANGENTI TALI DA GARANTIRE LA PERCEZIONE VISIVA ANCHE NELLE ORE NOTTURNE E NON DOVRANNO OSTACOLARE, IN NESSUN MODO, IL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE.
    - 6. LA MANUTENZIONE DI DETTI IMPIANTI È A CARICO DEL RICHIEDENTE. OGNI DANNO A COSE E PERSONE CHE DOVESSE VERIFICARSI A SEGUITO DELLA CATTIVA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DOVRÀ ESSERE RISARCITO DAL RICHIEDENTE. AD OGNI RICHIESTA DEL COMUNE DELLA SPEZIA PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ E/O SICUREZZA I PALETTI DOVRANNO ESSERE RIMOSSI A CURA E SPESE DEL PROPRIETARIO.

Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

La Spezia, 05/06/2020

**IL DIRIGENTE** 

Ing. Gianluca RINALDI